

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Modifica del 30 settembre 2011

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 maggio 2011¹ che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificata come segue:

Art. 1a cpv. 3 e 4

³ È vietato concedere prestiti o crediti a persone od organizzazioni siriane che partecipano alla prospezione, all'estrazione o alla raffinazione di petrolio.

⁴ È vietato acquisire o aumentare partecipazioni in persone od organizzazioni siriane che effettuano attività di cui al capoverso 3 e costituire joint venture con esse.

Art. 1b Divieti concernenti banconote e monete

È vietato fornire, vendere o far pervenire in altro modo alla Banca centrale della Siria nuove banconote e monete siriane che sono stampate o coniate in Svizzera.

Art. 3 lett. e

e. *persona od organizzazione siriana:*

1. lo Stato siriano e qualsiasi autorità di questo Stato,
2. qualsiasi persona fisica ubicata o residente in Siria,
3. qualsiasi persona giuridica od organizzazione con sede in Siria,
4. qualsiasi persona giuridica od organizzazione, ubicata in o fuori della Siria, di proprietà di o controllata direttamente o indirettamente da una o più delle citate persone od organizzazioni.

Art. 3a Divieto di soddisfare determinati crediti

È vietato adempiere a richieste di persone od organizzazioni siriane se vi è correlazione tra queste e un contratto o un'attività la cui esecuzione viene direttamente o indirettamente impedita o pregiudicata da misure previste dalla presente ordinanza.

¹ RS 946.231.172.7

Art. 5 cpv. 1

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1, 1a, 1b, 2 e 3a.

Art. 7 cpv. 1

¹ Chiunque viola gli articoli 1, 1a, 1b, 2, 3a o 4 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

Art. 7b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 30 settembre 2011

I divieti di cui all'articolo 1a capoversi 3 e 4 non valgono per i contratti stipulati prima del 1° ottobre 2011.

II

L'allegato 2 è modificato come segue:

Riferimento al numero dell'allegato e al titolo

Allegato 2
(art. 2 cpv. 1 e 4 cpv. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 4

III

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2011².

23 settembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

² La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 30 settembre 2011 (art.7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).